

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

573/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONE DEI RICAVI DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE E
DISPACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER
L'ANNO 2026. APPROVAZIONE DEI RICAVI AMMESSI 2024 PER IL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO. MODIFICHE A RTTE E ROTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione relativamente alle determinazioni tariffarie;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente relativamente alle disposizioni di proroga di un meccanismo di regolazione *output-based* vigente fino al 31 dicembre 2025.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa al miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010, in materia di meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (*Inter-TSO compensation mechanism*) e regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);

- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 1;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica (di seguito: RTN), e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005, recante la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e integrata con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 15 dicembre 2010;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 gennaio 2025, di ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (di seguito: decreto 28 gennaio 2025);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2001, n. 304/01;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e il relativo Allegato A (TIMM) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (TIS) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 142/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 517/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL, e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2021/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 576/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 576/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- deliberazione 28 marzo 2023, 124/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 124/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 345/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIDE);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 606/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTE 6PRTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT), B (TIME) e C (TIC) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 632/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 55/2024/R/EEL) e il relativo Allegato A (ROTE);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 337/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 337/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2024, 400/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 400/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2024, 539/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 579/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 579/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 390/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 390/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);

- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 558/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 558/2025/R/EEL);
- il parere dell'Autorità 27 dicembre 2024, 589/2024/I/EEL (di seguito: parere 589/2024/I/EEL);
- il parere dell'Autorità 5 agosto 2025, 391/2025/I/EEL (di seguito: parere 391/2025/I/EEL);
- la determinazione della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità 18 novembre 2025, n. 4/2025 (di seguito: determinazione 4/2025).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI ROSS COMUNI AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI ENERGETICI:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS) in materia di determinazione del costo riconosciuto, comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031, rilevanti ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi ammessi delle imprese;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito, anche: criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che i tassi di rivalutazione dei costi di capitale e di inflazione dei costi operativi vengano fissati in modo definitivo *ex post* con specifica deliberazione per tutti i servizi soggetti a criteri ROSS; per l'anno tariffario 2024, i tassi *ex post* sono stati fissati con la deliberazione 130/2025/R/COM, con la quale l'Autorità ha tra l'altro modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025, il tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato relativo all'Italia (IPCA Italia) pubblicato da Eurostat;
- con la deliberazione 400/2024/R/EEL l'Autorità, ha approvato l'istanza dei parametri ROSS per il gestore del sistema di trasmissione elettrica per gli anni 2024-2025; in tale occasione, l'Autorità ha espresso l'esigenza di:
 - a) avviare approfondimenti sull'istituto *Z-factor* per i restanti anni del periodo regolatorio (2026 e 2027) in considerazione delle complessità e dell'onerosità delle attività istruttorie legate allo *Z-factor*;
 - b) rideterminare *ex post* il valore dello *Z-factor* approvato *ex ante* in funzione: i) dell'effettiva entità dei *driver* di costo verificati a consuntivo, nei limiti dell'affidamento dato *ex ante* con l'approvazione dell'istanza, ii) dell'inflazione effettiva rispetto a quella considerata *ex ante* nel livello della baseline, e iii) del livello di consuntivo del costo operativo effettivo;
- con la deliberazione 390/2025/R/GAS l'Autorità ha:
 - a) modificato, tenendo conto delle esigenze di semplificazione che si sono manifestate nella prima implementazione, l'istituto *Z-factor* a decorrere dal 2026;

- b) affinato i criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione per la fase di *reopener* per il biennio 2026-2027; nello specifico per il servizio di trasmissione elettrica, l'Autorità ha stabilito che i tassi di capitalizzazione per gli anni 2026-2027 siano presentati dal gestore del sistema di trasmissione entro il 31 ottobre del 2025, contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria per il 2026 e della proposta dei ricavi ammessi del 2024, ai sensi degli articoli 24 e 27 della RTTE 6PRTE;
 - c) integrato, in ottica evolutiva, la regolazione di cui al TIROSS, prevedendo in particolare che il gestore del sistema di trasmissione elettrica rappresenti le previsioni di spesa operativa e di capitale relative agli anni 2026 e 2027 anche funzionali alla determinazione dei tassi di capitalizzazione, inclusive del *cost assessment* delle relative componenti, nell'ambito di una prima elaborazione sperimentale di *business plan* da presentare all'Autorità entro il 31 ottobre 2025;
- con la determinazione 4/2025 adottata ai sensi dell'articolo 28 del TIROSS, è stata avviata, per le imprese che applicano la regolazione ROSS-base, la nuova raccolta dati di Riconciliazione tra gli incrementi patrimoniali riportati nei CAS e i corrispondenti dati patrimoniali inviati ai fini tariffari tramite le raccolte RAB.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per l'anno 2024, determinando un WACC pari a 5,8% per il servizio di trasmissione e pari a 6,0% per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, confermando inoltre il meccanismo di *trigger* per gli anni 2026 e 2027; il tasso di remunerazione per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il secondo sub-periodo, salvo attivazione del meccanismo di *trigger*, è fissato pari a 5,5%, e quello per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica pari al 5,6%; il WACC per il servizio di trasmissione rideterminato assumendo un rapporto D/E pari a 4, rilevante ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso (cfr. articolo 12 della deliberazione 497/2023/R/COM), è pari a 4,1%;
- con la deliberazione 476/2025/R/COM, l'Autorità ha verificato che non sussistono i requisiti per l'attivazione del meccanismo di *trigger* e confermato per l'anno 2026 i tassi di remunerazione fissati con la deliberazione 513/2024/R/COM.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA:

- con la deliberazione 615/2023/R/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (RTTE) per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRTE); tali criteri includono le modalità di determinazione dei ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi del servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per l'attività di dispacciamento, e le modalità di determinazione delle tariffe di trasmissione;
- l'articolo 16 della RTTE 6PRTE disciplina i corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica applicati alle imprese distributrici, prevedendo che ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla RTN riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione;
- l'articolo 17 della RTTE 6PRTE disciplina l'applicazione della tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, prevedendo che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione;
- l'articolo 20 della RTTE 6PRTE disciplina i corrispettivi per l'energia reattiva, disponendo che:
 - a) i corrispettivi per immissioni di energia reattiva siano annullati per un intero anno qualora, per i punti di interconnessione in un'area omogenea identificata ai sensi della deliberazione 124/2023/R/EEL, l'impresa distributrice renda disponibili agli ordini di esercizio di Terna adeguati strumenti di compensazione delle immissioni di energia reattiva, a livello di area omogenea, per almeno il 90% dei quarti d'ora dell'anno nella fascia oraria F3 (comma 5);
 - b) ai fini dell'applicazione del precedente comma e nelle more di successive misure e analisi da parte di Terna, per gli anni 2024 e 2025 si intende come adeguata la compensazione del valore mediano dell'energia reattiva immessa a livello di area omogenea in fascia oraria F3 nel corso del 2022 (comma 6);
- entro il 31 ottobre di ciascun anno del periodo regolatorio il gestore del sistema di trasmissione presenta:
 - a) ai sensi dell'articolo 24 della RTTE 6PRTE, la proposta tariffaria per l'anno successivo ($t+1$);
 - b) ai sensi dell'articolo 26 della RTTE 6PRTE l'attestazione dei ricavi relativa all'anno precedente ($t-1$);
 - c) ai sensi dell'articolo 27 della RTTE 6PRTE, le spese effettive dell'anno $t-1$ e la proposta tariffaria relativa al ricavo ammesso del medesimo anno $t-1$, nonché il conguaglio del *tariff decoupling* derivante dallo scostamento tra:
 - (i) i ricavi ammessi determinati sulla base delle spese effettive, rideterminando la quota parte di tali ricavi attribuita alla componente energia corretta in

funzione del rapporto tra l'energia effettiva e l'energia di riferimento per la determinazione della componente CTR_E ;

- (ii) i ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari per il medesimo anno, al netto delle partite escluse dall'applicazione dei criteri ROSS;
- ai sensi dell'articolo 28 della RTTE 6PRTE, in sede di approvazione della proposta tariffaria e determinazione dei corrispettivi per l'anno $t+1$, l'Autorità approva l'ammontare conguaglio del *tariff decoupling* relativo all'anno $t-1$; tale ammontare è regolato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 2026, sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, alimentato dalla componente UC3 di cui al TIPPI;
- l'articolo 25 della RTTE 6PRTE prevede inoltre obblighi informativi in materia di investimenti, disponendo che, entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore comunichi informazioni sugli investimenti e le dismissioni di consuntivo e preconsuntivo rilevanti per la proposta tariffaria dell'anno successivo, su investimenti e dismissioni programmati per i 4 anni successivi, nonché informazioni sui costi compensativi e ambientali sostenuti e sui costi medi di investimento;
- con la deliberazione 632/2023/R/EEL l'Autorità ha determinato:
 - a) i ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento e le tariffe trasmissione per l'anno 2024; nell'ambito di tali ricavi, nelle more dell'approvazione dei tassi di capitalizzazione rilevanti per gli anni 2024 e 2025 in esito al procedimento di valutazione dell'istanza dei parametri ROSS (che si è concluso con la deliberazione 400/2024/R/EEL), è stata considerata la *baseline* di costo operativo in luogo della componente *fast money*;
 - b) i corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva di cui all'articolo 20 della RTTE 6PRTE per gli anni 2024 e 2025 (cfr. *Tabella 5*);
- con la deliberazione 579/2024/R/EEL l'Autorità ha determinato i ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento e le tariffe trasmissione, relativi all'anno 2025, confermando i medesimi corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva di cui all'articolo 20 della RTTE 6PRTE per il 2025.

CONSIDERATO, CHE, IN RELAZIONE ALLA REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED* DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE:

- con la deliberazione 55/2024/R/EEL, l'Autorità ha approvato la regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (ROTE) per il periodo di regolazione 2024-2027;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha esteso per due anni, fino al 2025, il meccanismo già vigente fino al 2023 di incentivazione alla continuità del servizio di trasmissione, con modifiche, al fine di disporre di un tempo adeguato a definire le

metriche di funzionamento di un possibile nuovo meccanismo incentivante a decorrere dal 2026; nelle premesse alla medesima deliberazione l'Autorità ha esplicitamente confermato, per il biennio 2024-2025, la traiettoria di fissazione dei livelli obiettivo con un miglioramento annuo del 3,5%.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 142/2013/R/EEL, Terna è stata certificata come gestore del sistema in separazione proprietaria;
- con la deliberazione 517/2015/R/EEL, l'Autorità ha definito i costi (operativi e di capitale) ammissibili nella tariffa di trasmissione relativamente alle reti elettriche in alta e altissima tensione di proprietà della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. acquisiti da Terna e oggetto di inserimento nella RTN;
- con la deliberazione 109/2021/R/EEL, l'Autorità ha uniformato la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete;
- con la deliberazione 576/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano;
- con la deliberazione 345/2023/R/EEL, l'Autorità ha definito la regolazione in materia di accesso ed erogazione del servizio di dispacciamento, approvando il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE); e che, ai sensi del TIDE, a partire dal 1 gennaio 2025 gli oneri sostenuti da Terna per lo svolgimento delle attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono coperti attraverso il corrispettivo unitario p_y^{fte} (di seguito: corrispettivo p_y^{fte});
- con la deliberazione 337/2024/R/EEL, l'Autorità ha disposto l'autorizzazione delle spese preliminari alla realizzazione di alcuni interventi pianificati nello schema di Piano decennale di sviluppo 2023 di Terna, confermati nel successivo parere 391/2025/I/EEL sul Piano 2025;
- con il decreto 28 gennaio 2025, acquisito il parere favorevole dell'Autorità (cfr. parere 589/2024/I/EEL), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto l'ampliamento della rete elettrica di trasmissione nazionale includendovi il complesso delle infrastrutture elettriche in Alta Tensione (AT) di proprietà dell'impresa di distribuzione Areti S.p.A., e subordinando tale ampliamento al perfezionamento dell'acquisizione degli elementi di rete interessati da parte di Terna;
- con la comunicazione del 10 ottobre 2025 (prot. Autorità A/69800 del 13 ottobre 2025), Terna e Areti hanno comunicato l'avvenuta acquisizione, il 30 settembre 2025, della società Rete 2, nella quale Areti ha conferito le infrastrutture elettriche in AT ancora di sua proprietà localizzate nell'area metropolitana di Roma; nella medesima comunicazione, le società hanno dettagliato le informazioni relative alla valorizzazione dei costi di capitale e operativi oggetto di trasferimento.

CONSIDERATO, CHE, CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DEI RICAVI AMMESSI 2024:

- con la comunicazione del 31 ottobre 2025 (prot. Autorità A/75969 del 3 novembre 2025), come modificata e integrata con la comunicazione del 27 novembre 2025 (prot. Autorità A/82985 di pari data), Terna ha presentato all’Autorità la proposta dei ricavi ammessi per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica relativi all’anno 2024, ai sensi dell’articolo 27 della RTTE 6PRTE, rideterminata per tenere conto:
 - a) della spesa effettiva dell’anno 2024;
 - b) in coerenza con le disposizioni della deliberazione 130/2025/R/COM:
 - (i) di un tasso di variazione *ex post* dell’Indice di rivalutazione del capitale rilevante per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024 pari a 6,5%;
 - (ii) di un tasso di variazione *ex post* dell’inflazione 2024 pari a 0,8%;
 - c) del tasso di capitalizzazione nozionale approvato con la deliberazione 400/2024/R/EEL;
 - d) della rideterminazione *ex post* del parametro *Z-factor* approvato con la deliberazione 400/2024/R/EEL;
 - e) del recupero di un mancato ricavo dal corrispettivo CTR_P dovuto all’eliminazione di un Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) dal relativo registro;
- nell’ambito della proposta, Terna ha altresì presentato le informazioni necessarie alle verifiche di cui all’articolo 40, comma 3, del TIROSS e all’articolo 4, comma 3, della deliberazione 497/2023/R/COM, e schemi riepilogativi ricostruiti a partire dai valori numerici presenti nell’ambito dei prospetti CAS, ai fini della rideterminazione *ex post* dei parametri *Z-factor* per le attività di trasmissione e dispacciamento, e in particolare:
 - (i) l’effettiva entità dei *driver* di costo, risultati inferiori rispetto a quanto approvato;
 - (ii) il livello di consuntivo del costo operativo effettivo complessivo, risultato inferiore rispetto a quanto approvato;
- complessivamente, *ex post*, i costi incrementali e i relativi parametri *Z-factor* delle attività di trasmissione e dispacciamento sono risultati inferiori rispetto a quelli approvati, e sono stati determinati, coerentemente con quanto proposto da Terna, nel limite del costo operativo effettivo complessivo ammesso al riconoscimento tariffario;
- nelle more della disponibilità della raccolta dati di Riconciliazione tra gli incrementi patrimoniali riportati nei CAS e i corrispondenti dati patrimoniali inviati ai fini tariffari avviata ai sensi della determinazione 4/2025, è stato richiesta a Terna una riconciliazione dei dati tariffari relativi ai costi di capitale (*capex spending*, investimenti entrati in esercizio, incremento di immobilizzazioni in corso) a partire dai valori numerici presenti nell’ambito dei prospetti CAS, attraverso specifici schemi riepilogativi ricostruiti;
- nel complesso, il conguaglio del *tariff decoupling* per l’anno 2024 risultante dalla proposta di Terna, determinato in coerenza con i criteri regolatori vigenti, è pari a circa 68 milioni di €, quasi interamente ascrivibile alla maggiore consistenza della componente *fast money* rispetto alla *baseline* approvata con la deliberazione 632/2023/R/EEL, dovuta a tassi di capitalizzazione nozionali inferiori a quelli effettivi.

CONSIDERATO, CHE, CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA TARIFFARIA 2026:

- con la comunicazione del 14 luglio 2025 (prot. Autorità A/50411 del 15 luglio 2025), Terna ha presentato le informazioni relative a investimenti e dismissioni programmati, ai sensi dell'articolo 25 della RTTE 6PRTE;
- ai sensi degli articoli 24 e 26 della RTTE 6PRTE, con la già citata comunicazione del 31 ottobre 2025, come modificata e integrata con la comunicazione del 27 novembre 2025, Terna ha presentato all'Autorità:
 - a) la proposta tariffaria per l'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2026, inclusiva dei costi di capitale e operativi inerenti alle reti acquisite da Areti coerenti con le informazioni trasmesse con la comunicazione del 10 ottobre 2025; in tale ambito, la società ha incluso altresì la rettifica delle quote di ricavo a copertura di remunerazione del capitale e ammortamento per contributi di connessione erroneamente non considerati in occasione dei precedenti aggiornamenti tariffari 2023-2025;
 - b) l'attestazione dei ricavi relativi al 2024;
- con la comunicazione del 6 novembre 2025 (prot. Autorità A/76996 di pari data), Terna ha inoltre presentato il *business plan* a supporto delle previsioni di spesa operativa e di capitale 2025 e 2026, rilevanti ai fini della definizione dei tassi di capitalizzazione, della definizione delle *baseline* di spesa, nonché della determinazione delle componenti *fast* e *slow money*, ai sensi del comma 6.1, lettera b), della deliberazione 390/2025/R/COM; il *business plan* illustra i principali investimenti previsti per il 2026-2027, complessivamente pari a 7,8 miliardi di € , con un incremento della spesa di capitale annuale di circa il 15% rispetto a quella prevista nel 2025; l'incremento della spesa di capitale prospettato comporta, tra l'altro, tassi di capitalizzazione nozionali per gli anni 2026 e 2027, definiti ai sensi dei criteri ROSS, più alti rispetto al biennio precedente;
- in coerenza con le previsioni della deliberazione 390/2025/R/COM, nel *business plan* viene presentato il *cost assessment* per il 70% degli interventi di sviluppo, sicurezza e rinnovo programmati (circa 4,6 miliardi di €); tuttavia, il confronto con i costi unitari – che, ai sensi delle previsioni di cui al comma 6.2 della deliberazione 390/2025/R/COM può essere presentato esclusivamente con indici di costo unitario storici di opere analoghe, e non anche con indici *benchmark* – è presentato solo con riferimento a circa il 20% degli interventi sottoposti a *cost assessment*, quasi esclusivamente riconducibili ad interventi di rinnovo; con riferimento agli altri interventi, prevalentemente interventi di sviluppo (che costituiscono circa il 65% del totale degli investimenti previsti), Terna afferma che non sono disponibili costi unitari di opere analoghe di recente realizzazione;
- la proposta tariffaria considera, in coerenza con il TIROSS, i criteri ROSS e con le deliberazioni 130/2025/R/COM e 390/2025/R/COM:
 - a) per l'aggiornamento dei costi di capitale una variazione dell'Indice di rivalutazione:
 - (i) per l'anno 2024, rilevato *ex post* pari a 6,5%;

- (ii) *ex ante*, pari a 1,7%, sulla base della stima dell'indice IPCA Italia, pubblicata dalla Banca d'Italia nel Bollettino economico n. 4 del 2025 del 15 ottobre 2025;
- b) per l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi:
 - (i) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dall'anno 2023 all'anno 2024 rilevato *ex post* come pubblicato da Istat, pari a 0,8%;
 - (ii) la stima dell'inflazione *ex ante*, pubblicata dalla Banca d'Italia nel Bollettino economico n. 4 del 2025 del 15 ottobre 2025, pari a 1,7% per l'anno 2025 e 1,5% per l'anno 2026;
 - (iii) i parametri *Z-factor* dell'anno 2024 rideterminati *ex post*, ai sensi dell'articolo 40 del TIROSS e in coerenza con le informazioni presentate nella proposta dei ricavi ammessi 2024;
 - (iv) i parametri *Z-factor* dell'anno 2025 come approvati con la deliberazione 400/2024/R/EEL e aggiornati in funzione delle variazioni delle inflazioni rilevanti per l'aggiornamento dei costi operativi al 2026;
- c) i tassi di capitalizzazione, proposti da Terna per gli anni 2026 e 2027 sulla base del meccanismo di *reopener* di cui all'articolo 14 della deliberazione 497/2023/R/COM e tenendo conto delle previsioni di spese di capitale e operative per gli anni 2026-2027 rappresentate nell'ambito del *business plan*;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie *CTR*, i volumi di energia elettrica e di potenza di riferimento, determinati sulla base dei valori di preconsuntivo del 2025 in coerenza con le previsioni della RTTE 6PRTE, sono rispettivamente pari a 219,3 TWh (in riduzione dell'1,7% rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2025) e 53,1 GW (sostanzialmente stabili rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2025);
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie *TRAS*:
 - a) i volumi di energia elettrica, determinati sulla base dei valori di preconsuntivo del 2025 in analogia con i criteri adottati per la determinazione delle tariffe obbligatorie per l'uso delle infrastrutture relative ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, risultano pari a 249,1 TWh (in aumento dello 0,2% rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2025);
 - b) i volumi di potenza dei clienti in AT/AAT, determinati sulla base del valore di preconsuntivo della media della potenza impegnata da tali clienti nel 2025, risultano pari a 11,75 GW (in aumento del 2,4% rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2025);
- con la deliberazione 558/2025/R/EEL l'Autorità ha approvato il riconoscimento, a consuntivo per l'anno 2024 e a preventivo per l'anno 2026, dei costi di Terna per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei mercati di cui al TIMM.

RITENUTO OPPORTUNO, CON RIFERIMENTO ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA:

- approvare la proposta tariffaria presentata da Terna con la comunicazione del 31 ottobre 2025, come modificata ed integrata con comunicazione del 27 novembre 2025, recante:

- a) i ricavi ammessi del servizio di trasmissione e dispacciamento relativi all'anno 2024, inclusivi del valore rideterminato *ex post* del parametro *Z-factor*, determinati riproporzionando la quota parte dei ricavi attribuita alla componente energia in funzione del rapporto tra l'energia effettiva e l'energia di riferimento per la determinazione della componente *CTR_E* ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c), punto i), della RTTE 6PRTE;
- b) il conguaglio del *tariff decoupling* dell'anno 2024;
- c) i ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento per l'anno 2026, definiti considerando i tassi di capitalizzazione rideterminati per gli anni 2026 e 2027, e inclusivi del valore rideterminato *ex post* del parametro *Z-factor* 2024 e del parametro *Z-factor* 2025 come determinato *ex ante* ai sensi della deliberazione 400/2024/R/EEL;
- determinare le tariffe trasmissione per l'anno 2026, sulla base della proposta tariffaria oggetto di approvazione e in coerenza con le previsioni di cui alla RTTE 6PRTE;
- prorogare, per il biennio 2026-2027:
 - a) i corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva con le valorizzazioni già determinate per il biennio 2024-2025;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della RTTE 6PRTE relative all'adeguata compensazione dell'energia reattiva immessa in ciascuna area omogenea in fascia oraria F3.

RITENUTO OPPORTUNO, CON RIFERIMENTO ALLA REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED*:

- prorogare per l'anno 2026 la regolazione incentivante della continuità del servizio di trasmissione, confermando altresì l'applicazione della traiettoria di miglioramento annuo del relativo livello obiettivo.

RITENUTO, INFINE, CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- nella parte relativa alla regolazione tariffaria costituisca atto di ordinaria amministrazione, applicativo della RTTE 6PRTE, finalizzato alla determinazione dei ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2026, nonché dei ricavi ammessi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2024;
- nella parte relativa alla regolazione *output-based* costituisca atto indifferibile e urgente, per favorire il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione, a vantaggio degli utenti delle reti;
- complessivamente, rientri quindi tra gli atti che l'Autorità ha titolo ad adottare nell'attuale regime di proroga, in cui opera ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173

DELIBERA

1. di determinare i ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2026, nei termini di cui in premessa, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, per l'anno 2026, le componenti CTR_P e CTR_E di cui all'articolo 16 della RTTE 6PRTE e le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ di cui all'articolo 17 della RTTE 6PRTE, come riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 allegate al presente provvedimento, considerando i *driver* tariffari di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
3. di confermare per gli anni 2026 e 2027 i corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva di cui all'articolo 20 della RTTE 6PRTE, approvati con la deliberazione 632/2023/R/EEL, come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
4. di approvare i tassi di capitalizzazione rideterminati per gli anni 2026 e 2027, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 497/2023/R/COM, come risultanti dalla Tabella 6 allegata alla presente deliberazione;
5. di approvare i ricavi ammessi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2024 come risultanti dalla Tabella 7 allegata alla presente deliberazione, inclusiva del valore rideterminato *ex post* del parametro *Z-factor*, di cui alla Tabella 8;
6. di approvare il conguaglio del *tariff decoupling* di competenza dell'anno 2024 per Terna, come risultante dalla Tabella 7 allegata alla presente deliberazione, da compensare ai sensi della RTTE entro il 31 gennaio 2026 a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, alimentato dalla componente UC3 di cui al TIPPI;
7. di disporre la seguente modifica alla RTTE 6PRTE: all'articolo 20, comma 6, le parole “per gli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle parole “per gli anni dal 2024 al 2027”;
8. di disporre le seguenti modifiche alla ROTE:
 - a) alla rubrica dell'articolo 11, le parole “per il periodo 2024-2025” sono sostituite dalle parole “per il periodo 2024-2026”;
 - b) all'articolo 11, comma 2, comma 4, comma 5 e comma 9, le parole “2024-2025” sono sostituite dalle parole “2024-2026”;
 - c) dopo l'articolo 11, comma 10, lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “c) per l'anno 2026 pari a 686 MWh.”;

- d) all'articolo 12, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, le parole "ciascun anno del biennio 2024-2025" sono sostituite dalle parole "ciascun anno del triennio 2024-2026";
- e) all'articolo 13, comma 2, le parole "per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2024 al 2026";
- 9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- 10. di pubblicare il presente provvedimento, le *Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8* allegate, la ROTE e la RTTE 6PRTE modificate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini